



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Circolare 6 agosto 2015, n. 59282

Criteria e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali.

Ai soggetti interessati

*All'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo
sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia*

1. Premessa

1.1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 3 agosto 2015, stabilisce i termini, le modalità e le procedure per la presentazione delle domande di accesso, nonché i criteri di selezione e valutazione per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali ai sensi dell'art. 27, commi 8 e 8-bis, del decreto-legge n. 83 del 2012, demandando ad un'apposita circolare esplicativa la definizione di ulteriori aspetti rilevanti per l'accesso alle agevolazioni e il funzionamento del regime di aiuto.

1.2. La presente circolare, emessa in base a quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del suddetto decreto, è finalizzata a fornire ulteriori specificazioni relative ai requisiti dei programmi e delle spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, inoltre, definite modalità, forme e termini di presentazione delle domande e fornite specificazioni relative ai criteri e all'iter di valutazione, alle condizioni e ai limiti di ammissibilità delle spese e dei costi, alle soglie e ai punteggi minimi ai fini dell'accesso alle agevolazioni. Sono, altresì, indicate le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

2. Definizioni

2.1. Ai fini della presente circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*Decreto*": il decreto del Ministro dello sviluppo economico 9 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015;

b) "*Ministero*": il Ministero dello sviluppo economico;

c) "*Soggetto Gestore*": l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia;



d) “*TFUE*”: Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

e) “*Regolamento GBER*”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

f) “*Regolamento de minimis*”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;

g) “*unità produttiva*”: una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati ma collegati funzionalmente;

h) “*Legge 181*”: il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano nazionale di risanamento della siderurgia;

i) “*PMI*”: le micro, piccole e medie imprese, come definite nell’allegato 1 del “*Regolamento GBER*” e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 12 ottobre 2005;

l) “*Società di nuova costituzione*”: società che alla data di presentazione della domanda risulta costituita da meno di 36 mesi ovvero non disponga di almeno 3 bilanci approvati;

m) “*Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*”: la Carta degli aiuti a finalità regionale valida per il periodo 2014-2020 contenente l’elenco delle zone del territorio nazionale che soddisfano i requisiti di cui all’art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*, approvata dalla Commissione europea il 16 settembre 2014 (SA 38930), di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014;

n) “*Aree di crisi*”: i territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell’art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull’occupazione (da individuare ai sensi dell’art. 2, comma 3, del *Decreto*);

o) “*importo di aiuto corretto*”: importo massimo di aiuto consentito per un grande progetto di investimento, calcolato secondo la seguente formula: $\text{importo massimo di aiuto} = R \times (A + 0,50 \times B + 0 \times C)$ dove: R è l’intensità massima di aiuto applicabile nella zona interessata stabilita nella *Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale*, esclusa l’intensità di aiuto maggiorata (la maggiorazione) per le PMI; A sono i primi 50 milioni di euro di costi ammissibili, B è la parte di costi ammissibili compresa tra 50 milioni di euro e 100 milioni di euro e C è la parte di costi ammissibili superiore a 100 milioni di euro;



p) *“innovazione dell'organizzazione”*: l'applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un'impresa, esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell'utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;

q) *“tutela ambientale”*: qualsiasi azione volta a porre rimedio o a prevenire un danno all'ambiente fisico o alle risorse naturali causato dalle attività di un beneficiario, a ridurre il rischio di un tale danno o a promuovere un uso più razionale delle risorse naturali, ivi incluse le misure di risparmio energetico e l'impiego di fonti di energia rinnovabili;

r) *“trasformazione di prodotti agricoli”*: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita.

s) *“collaborazione effettiva”*: la collaborazione tra almeno due parti indipendenti finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. Una o più parti possono sostenere per intero i costi del progetto e quindi sollevare le altre parti dai relativi rischi finanziari. La ricerca contrattuale e la prestazione di servizi di ricerca non sono considerate forme di collaborazione;

t) *“intervento”*: insieme delle agevolazioni concesse alla impresa beneficiaria.

3. *Risorse finanziarie disponibili*

3.1. In sede di prima attuazione, per la concessione delle agevolazioni di cui al *Decreto* si provvede a valere sulle risorse così come individuate dall'art. 27, commi 9 e 10 del decreto legge n. 83/2012, a cui potranno aggiungersi risorse derivanti dalla programmazione nazionale, regionale ovvero comunitaria.

4. *Soggetti beneficiari*

4.1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al *Decreto* le imprese costituite in forma di società di capitali, ivi incluse le società cooperative di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile, e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile, che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti



previsti, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;

- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria;
- d) non rientrare tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi;
- f) aver restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal *Ministero* un ordine di recupero;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel *Regolamento GBER*;
- h) esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale, non rientrare tra coloro che nei due anni precedenti abbiano chiuso la stessa o analoga attività nello spazio economico europeo o che abbiano concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento del programma proposto nella zona interessata.

4.2. Le imprese ammissibili alle agevolazioni sono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005.

5. Programmi ammissibili

5.1. Sono ammissibili alle agevolazioni previste dal *Decreto* i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 e i programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4. A completamento dei predetti programmi di investimento sono, altresì, agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

5.2. I programmi di investimento produttivo sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui agli articoli 13, 14 e 17 del *Regolamento GBER*, e devono essere diretti, fermo restando quanto previsto al punto 5.3 per le imprese di grandi dimensioni:

a) alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;

b) all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;

c) alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che erogano i servizi di cui al punto 5.6, lettera e);



d) all'acquisizione di attivi di uno stabilimento, ai sensi e nei limiti dell'art. 2, punto 49, del *Regolamento GBER*.

5.3. Per le imprese di grandi dimensioni, i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 sono ammissibili solo nel caso in cui siano realizzati in aree di crisi ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera a), del *TFUE*, mentre nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del *TFUE*, sono ammissibili esclusivamente i programmi di cui al punto 5.2, lettera a), e quelli di cui alle lettere b) e d) qualora prevedano una diversificazione della produzione e a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nell'*unità produttiva*. A tal fine per attività uguali o simili si intendono attività che rientrano nella stessa classe (codice numerico a quattro cifre) della classificazione delle attività economiche ATECO 2007. Sono, invece, esclusi i programmi di investimento produttivo proposti da imprese di grandi dimensioni in territori non ricompresi nelle predette aree del territorio nazionale.

5.4. I programmi di investimento per la *tutela ambientale* sono ammissibili alle agevolazioni, in conformità ai divieti e alle limitazioni stabilite dal *Regolamento GBER* per gli aiuti per la tutela ambientale, e devono essere diretti a:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 36 del *Regolamento GBER*;

b) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 37 del *Regolamento GBER*;

c) ottenere una maggiore efficienza energetica, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 38 del *Regolamento GBER*;

d) favorire la cogenerazione ad alto rendimento, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 40 del *Regolamento GBER*;

e) promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 41 del *Regolamento GBER*;

f) risanare i siti contaminati, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 45 del *Regolamento GBER*;

g) riciclare e riutilizzare i rifiuti, in conformità e alle condizioni di cui all'art. 47 del *Regolamento GBER*.

5.5. I progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* sono ammissibili alle agevolazioni in conformità ai divieti e alle limitazioni di cui all'art. 29 del *Regolamento GBER*. In particolare, per le imprese di grandi dimensioni tali progetti sono ammissibili solo se realizzati attraverso una *collaborazione effettiva* con *PMI* e se le *PMI* coinvolte sostengono almeno il 30% del totale dei costi ammissibili del progetto.

5.6. I programmi di investimento di cui al punto 5.1 devono riguardare le seguenti attività economiche i cui dettagli sono presenti nell'allegato 1 alla presente circolare:

a) estrazione di minerali da cave e miniere, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio;



b) attività manifatturiere;

c) produzione di energia, limitatamente ai programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2 qualora le agevolazioni siano concesse ai sensi dell'art. 17 del *Regolamento GBER* ovvero ai programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4, lettere d) ed e);

d) attività dei servizi alle imprese;

e) attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva.

5.7. Ciascuna domanda di agevolazione deve essere correlata a un solo programma di investimento di cui al punto 5.1. Uno stesso programma non può essere suddiviso in più domande di agevolazione.

5.8. Nel caso in cui l'*intervento* è disciplinato da un apposito accordo di programma, quest'ultimo, nei limiti dei vincoli comunitari vigenti in materia di aiuti di Stato e tenuto conto dei fabbisogni di sviluppo dei territori interessati, può individuare ulteriori attività economiche per l'applicazione dell'intervento, nonché prevedere la limitazione a specifici settori di attività economica.

5.9. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i programmi e i progetti di cui al punto 5.1 devono:

a) riguardare unità produttive ubicate nei territori dei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa (individuate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013 in attuazione dell'art. 27, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) o nelle aree di crisi industriale non complessa con impatto significativo sullo sviluppo dei territori interessati e sull'occupazione (individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del *Decreto*). In particolare, ciascun programma di investimento deve essere da solo sufficiente a conseguire gli obiettivi previsti e riguardare un'unica *unità produttiva*, ad eccezione dei progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* che, qualora presentati in forma congiunta, possono riguardare più unità produttive;

b) prevedere spese ammissibili complessive non inferiori a 1.500.000,00 euro (unmilioneecinquecentomila);

c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui al punto 9. A tal fine per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio ma non sono ritenute spese ammissibili alle agevolazioni. Nel caso di acquisizioni si intende, invece, il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito. Non sono ammissibili alle agevolazioni i programmi costituiti da investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature;

d) essere ultimati entro 36 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1, pena la revoca delle agevolazioni concesse, fermo restando la possibilità del *Soggetto*



gestore di concedere una proroga non superiore a 6 mesi, sulla base di una motivata richiesta, inoltrata dall'impresa beneficiaria al *Soggetto gestore* entro la data di ultimazione indicata nel contratto di contributo in conto impianti di cui al punto 11.5, lettera *a*), e nel contratto di finanziamento agevolato di cui al punto 11.5, lettera *b*). Il *Soggetto gestore*, valutata la richiesta, comunica l'accoglimento o il diniego della stessa. Le richieste di proroga pervenute oltre i termini sopra indicati saranno rigettate da parte del *Soggetto gestore*; la data di ultimazione del programma coincide con quella relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile ovvero con il completamento delle attività previste per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* e deve essere comunicata dal soggetto beneficiario al *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data stessa;

e) prevedere un programma occupazionale da realizzarsi entro 12 mesi dalla data di ultimazione del programma degli investimenti, come comunicata ai sensi della lettera *d*), caratterizzato da un incremento degli addetti. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da un apposito accordo di programma, i programmi occupazionali possono essere diretti, qualora previsto dall'accordo stesso, anche al mantenimento del numero degli addetti dell'*unità produttiva* interessata dal programma di investimenti, purché la stessa sia operativa da almeno un biennio. L'accordo di programma può, inoltre, stabilire criteri e procedure di premialità per il conseguimento di specifiche finalità occupazionali.

5.10. L'incremento degli addetti è dato dall'incremento espresso in ULA del numero degli addetti della *unità produttiva* oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, espressi sempre in ULA, del semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, la modalità di determinazione dell'incremento occupazionale.

5.11. Ai fini della realizzazione del programma occupazionale di cui al punto 5.9, lettera *e*), i soggetti beneficiari si impegnano, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, a procedere, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione dei lavoratori residenti nell'area di crisi che risultino percettori di CIG, ovvero risultino iscritti alle liste di mobilità, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può diversamente definire il bacino di riferimento del personale da rioccupare.

6. *Spese ammissibili*

6.1. In riferimento ai programmi di investimento produttivo indicati al punto 5.2 sono ammissibili le spese relative all'acquisto e alla realizzazione di immobilizzazioni, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, nonché l'acquisizione di attivi di uno stabilimento nel rispetto dei limiti indicati al punto 5.2, lettera *d*), nella misura necessaria alle finalità del programma, sostenute dall'impresa a decorrere dalla data di presentazione della domanda, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del *Regolamento GBER*. Dette spese riguardano:

- a*) suolo aziendale e sue sistemazioni;
- b*) opere murarie e assimilate e infrastrutture specifiche aziendali;
- c*) macchinari, impianti ed attrezzature varie;



- d) programmi informatici dedicati esclusivamente all'utilizzo dei beni di cui alla lettera c), commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa;
- e) immobilizzazioni immateriali, così come individuate all'art. 2, punto 30, del *Regolamento GBER*.

6.2. Con riferimento alle spese di cui al punto 6.1 si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:

- a) le spese relative all'acquisto del suolo aziendale, di cui al punto 6.1, lettera a), sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento complessivo agevolabile;
- b) le spese relative alle opere murarie e assimilate, di cui al punto 6.1, lettera b), sono ammesse nei seguenti limiti:
 - i. per i programmi di investimento aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività turistiche di cui al punto 5.6, lettera e), sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 70% dell'investimento complessivo agevolabile;
 - ii. per i programmi di investimento aventi ad oggetto le altre attività economiche individuate al punto 5.6, sono agevolabili le spese di costruzione ed acquisto dell'immobile, ivi incluse le eventuali spese di ristrutturazione, nel limite massimo del 40% dell'investimento complessivo agevolabile.
- c) l'ammontare relativo all'insieme delle spese di cui al punto 6.1, lettera e), è agevolabile nel limite del 50% dell'investimento complessivo ammissibile e comunque non può da solo costituire un programma organico e funzionale. Ai fini della ammissibilità la spesa deve essere supportata da apposita perizia giurata, rilasciata da un tecnico abilitato avente competenze specifiche ed altamente professionali, opportunamente documentate, nel settore di riferimento della spesa; la perizia deve contenere tutte le informazioni necessarie per poter valutare la congruità del prezzo.

6.3. Per le sole *PMI* sono ammissibili anche le spese relative a consulenze connesse al programma di investimento produttivo, ai sensi e nei limiti dell'art. 18 del *Regolamento GBER*, ivi incluse quelle inerenti ai servizi per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Tali spese sono ammissibili nella misura massima del 5% dell'importo complessivo ammissibile del programma di investimento, fermo restando che la relativa intensità massima dell'aiuto è pari al 50% in equivalente sovvenzione lordo (ESL).

6.4. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, del leasing e del lease-back.

6.5. In relazione ai programmi di investimento per la tutela ambientale di cui al punto 5.4, sono considerati agevolabili i costi di investimento così come determinati dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 del *Regolamento GBER*.

6.6. In relazione ai progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5, sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi a:

- a) personale dipendente limitatamente a tecnici, ricercatori e altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività del progetto;



- b) strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) ricerca contrattuale, quali conoscenze e brevetti, nonché servizi di consulenza e altri servizi utilizzati esclusivamente per l'attività del progetto;
- d) materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

6.7. L'impresa beneficiaria è tenuta all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati nell'area di crisi nella quale è ubicata l'*unità produttiva* in cui è realizzato il programma agevolato per almeno 5 anni, ovvero 3 anni nel caso di *PMI*, dalla data di ultimazione del programma di cui al punto 5.9, lettera d).

6.8. Ai fini dell'ammissibilità, i beni relativi agli investimenti produttivi e/o di tutela ambientale devono essere ammortizzabili.

6.9. I beni oggetto dei programmi di investimento di cui al punto 5.1 devono essere pagati esclusivamente tramite un conto corrente bancario dedicato, anche non in via esclusiva, alla realizzazione del programma degli investimenti, con le modalità indicate al punto 12.7.2, lettera b).

6.10. Le spese relative alle sole attrezzature, di cui al punto 6.1, lettera c), la cui installazione non sia prevista presso l'*unità produttiva* interessata dal programma bensì presso altre unità, della stessa società o di altre dello stesso gruppo o di terzi, possono essere ammesse alle agevolazioni purché:

- a) siano relative ad attrezzature utilizzate per lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo da agevolare;
- b) dette attrezzature siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve essere contenuta nel limite del 20% di quella relativa al capitolo "Macchinari, impianti e attrezzature";
- c) siano singolarmente identificabili mediante immatricolazione e iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso altre unità produttive della stessa società, nel libro dei beni ammortizzabili ovvero nel libro degli inventari ovvero nel libro giornale; in ogni caso la loro ubicazione deve risultare dai documenti di trasporto tenuti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, e del decreto ministeriale 29 novembre 1978 e successive modifiche e integrazioni;
- d) vengano forniti, per ciascun bene, gli elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità, durata, ecc.);
- e) la cessione in uso avvenga a titolo gratuito;
- f) i beni non vengano destinati a finalità produttive estranee a quelle della società cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere al *Soggetto gestore* una dichiarazione di impegno in tal senso del legale rappresentante delle imprese cessionarie rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- g) il legale rappresentante della società cedente sottoscriva ed alleggi alla domanda di agevolazione una dichiarazione di impegno al rispetto dei predetti vincoli e condizioni, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.



6.11. Ad eccezione delle spese di cui al punto 6.1, lettera c), tutte le altre spese di cui al punto 6.1:

- a) di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni;
- b) relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazioni, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'art. 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25%, da medesimi altri soggetti; tale ultima partecipazione rileva, ovviamente, anche se determinata in via indiretta. A tal fine l'impresa trasmette una specifica dichiarazione del legale rappresentante del soggetto beneficiario o di un suo procuratore speciale, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

6.12. In relazione alle spese di cui al punto 6.1, non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di impianti, macchinari e attrezzature, le spese effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto "contratto chiavi in mano", le spese relative a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, salvo quanto indicato in ordine all'acquisizione di uno stabilimento, le spese di funzionamento, le spese notarili e quelle relative a scorte, imposte, tasse, salvo quanto specificato al punto 6.14.

6.13. Ai fini della valutazione di ammissibilità, le spese di cui al punto 6.1 debbono essere in sede di domanda analiticamente descritte e quantificate nel loro ammontare. Non sono ammesse le spese relative all'acquisto di automezzi, ad eccezione di quelli specificamente attrezzati per lo svolgimento delle attività di cui al piano di impresa.

6.14. Sono ammesse le sole spese, al netto dell'IVA e di eventuali oneri previdenziali ed assistenziali, sostenute a partire dalla data di invio telematico della domanda di cui al punto 9.8, di importo non inferiore ad euro 500,00 (cinquecento). L'IVA realmente e definitivamente sostenuta dal soggetto beneficiario è una spesa ammissibile solo se non sia dallo stesso recuperabile.

7. *Forma e intensità dell'aiuto*

7.1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER* e, in particolare:

- a) dall'art. 14 per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- b) dall'art. 17 per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- c) dall'art. 18 per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 6.3;



d) dagli articoli 36, 37, 38, 40, 41, 45 e 47 per gli investimenti per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4;

e) dall'art. 29 per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

7.2. Le intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1 sono espresse in equivalente sovvenzione lordo (ESL), che rappresenta il valore attualizzato dell'aiuto espresso come percentuale del valore attualizzato delle spese ammissibili.

7.3. Il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale di cui ai punti 8.1 e 11.1, è pari al 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fermo restando il rispetto del limite minimo dello 0,50% annuo del tasso d'interesse e di quanto ulteriormente indicato nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 2004. In particolare, ai fini dell'identificazione del tasso agevolato, deve essere considerato il tasso di riferimento utilizzato come tasso di attualizzazione e rivalutazione, calcolato applicando al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, una maggiorazione pari a 100 punti base.

7.4. L'agevolazione corrispondente al finanziamento agevolato, espressa in termini di equivalente sovvenzione lordo (ESL), è pari alla differenza tra i valori, attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni, delle rate calcolate al tasso di riferimento vigente alla medesima data e delle rate calcolate al predetto tasso agevolato. In particolare, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet già indicato al punto 7.3, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). In relazione alla predetta comunicazione, sono dettagliati, in allegato 2 alla presente circolare, criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie.

7.5. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa è determinato in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato di cui al punto 7.3, nei limiti delle intensità massime di aiuto di cui al punto 7.1, fermo restando quanto previsto al punto 7.7. Gli accordi di programma, qualora prevedano il cofinanziamento degli interventi da parte delle Regioni sottoscrittrici degli accordi stessi, possono determinare, nel rispetto dei predetti limiti, una diversa misura del finanziamento agevolato e del contributo in conto impianti concedibili.

7.6. In caso di partecipazione al capitale, di cui all'art. 8, comma 1, e all'art. 11, comma 1, del *Decreto*, l'intervento complessivo ai sensi della *Legge 181*, comprensivo del contributo a fondo perduto, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale, dovrà, di regola, prevedere che la somma del finanziamento agevolato e della partecipazione al capitale sociale non sia inferiore al 50% dell'ammontare complessivo delle agevolazioni concedibili per lo stesso intervento, così come previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 novembre 2004 citato al punto 7.3.



7.7. La somma del finanziamento agevolato, del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, di cui al punto 8.1, non può essere superiore al 75% degli investimenti ammissibili.

7.8. Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze.

7.9. Il finanziamento agevolato, di cui al punto 7.3, deve essere assistito da garanzie reali, tramite ipoteca di primo grado sull'immobile e privilegio speciale, entrambi da acquisire esclusivamente sui beni agevolati facenti parte del programma di investimento. Il valore di iscrizione delle garanzie è pari alla quota capitale del finanziamento. Qualora il programma di investimento preveda la realizzazione di opere di ristrutturazione e non venga acquisita l'ipoteca in quanto l'acquisto dell'immobile non è oggetto del programma, il finanziamento agevolato deve essere assistito da idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve:

- a) essere di importo pari alla parte della quota capitale del finanziamento agevolato relativa alle spese di ristrutturazione,
- b) essere irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta;
- c) avere scadenza in data non antecedente a quella della rata di ammortamento corrispondente all'avvenuto rimborso di pari importo;
- d) essere redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito di cui al punto 9.8 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075, .

7.10. L'impresa beneficiaria deve garantire la copertura finanziaria del programma di investimento apportando un contributo finanziario, attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico, pari ad almeno il 25% delle spese ammissibili complessive.

7.11. La concessione delle agevolazioni è subordinata alla notifica individuale e alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea qualora l'importo dell'aiuto sia superiore:

- a) all'*importo di aiuto corretto* per un investimento con costi ammissibili pari a 100 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti nelle aree del territorio nazionale ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- b) a 7,5 milioni di euro, per i programmi di investimento produttivo di cui al punto 5.2, da realizzare in aree di crisi di cui all'art. 2 del *Decreto* ricadenti in aree del territorio nazionale diverse da quelle ammesse alla deroga di cui all'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del *TFUE*;
- c) a 2 milioni di euro per le spese per servizi di consulenza di cui al punto 6.3;
- d) a 15 milioni di euro per i programmi di investimento per la *tutela ambientale* di cui al punto 5.4, ad eccezione degli investimenti per l'efficienza energetica per i quali il limite è pari a 10 milioni di euro e per gli investimenti per il risanamento dei siti contaminati per i quali il limite è pari a 20 milioni di euro;



e) a 7,5 milioni di euro per i progetti per l'*innovazione dell'organizzazione* di cui al punto 5.5.

7.12. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, le agevolazioni di cui al presente decreto, se previsto dall'accordo di programma, possono essere concesse, su specifica richiesta dell'impresa proponente, a titolo di "de minimis" secondo le disposizioni previste dal *Regolamento de minimis*.

8. *Partecipazione al capitale di rischio*

8.1. E' facoltà del soggetto proponente l'iniziativa agevolabile ai sensi del *Decreto* richiedere, a valere sulle risorse indicate al punto 3, una partecipazione di minoranza del *Soggetto gestore* al capitale dell'impresa. Tale partecipazione è richiedibile in sede di presentazione della domanda di agevolazioni, di cui al punto 9, ed è definita:

- a) per le *PMI* aventi le caratteristiche previste nell'art. 21 del *Regolamento GBER*, secondo le modalità indicate nei punti seguenti, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti indicati nello stesso art. 21 del *Regolamento GBER*;
- b) per le imprese di grandi dimensioni e per le *PMI* che non hanno le caratteristiche previste nell'art. 21 del *Regolamento GBER*, secondo le modalità indicate nei punti seguenti, e comunque, previa notifica individuale dell'intervento alla Commissione europea.

Con successiva circolare il *Ministero* provvede a comunicare l'intermediario finanziario individuato per l'attivazione dei finanziamenti aggiuntivi ai sensi dell'art. 21, punto 10, del *Regolamento GBER* propedeutici alla eventuale acquisizione della partecipazione al capitale sociale.

Nelle more dell'emanazione della predetta circolare, il *Soggetto gestore* potrà istruire le sole domande che non prevedono la richiesta della partecipazione al capitale sociale.

8.2. La partecipazione di cui al punto 8.1 ha natura transitoria, non deve, di regola, essere superiore al 30% del capitale delle imprese e non deve comportare per il *Soggetto gestore* responsabilità di gestione, né rilascio di garanzie.

8.3. L'assunzione di partecipazioni da parte del *Soggetto gestore* al capitale delle imprese beneficiarie delle agevolazioni avviene in sede di aumento di capitale sociale, di norma al valore nominale, salvo diversa e preventiva autorizzazione da parte del *Ministero*. Le azioni e le quote devono essere intestate al *Soggetto gestore*.

8.4. Le condizioni di alienazione della partecipazione sono dettagliate nel preliminare di compravendita di quote ovvero azioni che il *Soggetto gestore* stipula con i soci che detengono, cumulativamente, la maggioranza del capitale al momento della sottoscrizione della partecipazione.

8.5. Il *Soggetto gestore* mantiene le partecipazioni al capitale di rischio delle imprese almeno fino alla data di ultimazione del programma di cui al punto 5.9, lettera *d*), e non oltre i 24 mesi successivi alla medesima data e comunque non oltre i 42 mesi dalla data di delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1.

8.6. L'alienazione delle partecipazioni al capitale di rischio delle imprese deve avvenire preferibilmente a favore degli altri soci sottoscrittori del preliminare di compravendita ovvero di soggetti terzi da quest'ultimi indicati. Il prezzo di vendita è pari al valore sottoscritto



incrementato/decrementato della quota parte degli utili/perdite maturati pro tempore, al netto di eventuali dividendi già percepiti. Il prezzo così determinato non potrà essere:

- i. inferiore al 95% del valore sottoscritto;
- ii. maggiore del valore sottoscritto capitalizzato al tasso base stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito indicato al punto 7.3, vigente al momento della compravendita, aumentato di 400 punti base.

8.7. La partecipazione al capitale di rischio determina:

- a) per le imprese partecipate, l'obbligo, sino alla alienazione della partecipazione, di certificazione dei bilanci da parte di imprese autorizzate ai sensi di legge;
- b) la nomina da parte del *Soggetto gestore* di un sindaco effettivo del collegio sindacale, se esistente ai sensi della normativa vigente.

9. Modalità di presentazione delle domande e dei piani di impresa

9.1. Le domande di agevolazione presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento di cui al punto 5.1 nei Comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa ovvero non complessa sono esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello, secondo quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni.

9.2. Ciascuna domanda di agevolazione deve riferirsi a un programma di investimento produttivo e/o di *tutela ambientale*, eventualmente completati da progetti per l'*innovazione dell'organizzazione*, nel rispetto delle condizioni indicate al punto 5.1; è possibile presentare domanda congiunta solo nel caso in cui il progetto per l'*innovazione dell'organizzazione* preveda il coinvolgimento di uno o più società di capitali oltre a quella che realizza il programma di investimento produttivo e/o di *tutela ambientale*; quest'ultima deve sostenere non meno del 50% delle spese relative al progetto per l'*innovazione dell'organizzazione*.

9.3. Il *Ministero*, successivamente alla emanazione del decreto di cui all'art. 2, comma 3, del *Decreto*, definisce con specifico avviso i termini per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa; nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione sono indicati dal *Ministero* tramite emanazione, per ciascun accordo di programma, di uno specifico avviso.

9.4. Le domande presentate prima dei termini di cui al punto 9.3 non sono prese in considerazione.

9.5. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 123 del 1998, i soggetti interessati hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al punto 3 della presente circolare. L'eventuale esaurimento delle risorse disponibili comporta la chiusura dello sportello. Il *Ministero* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.



9.6. Qualora le risorse residue non consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili previste dalla domanda, le agevolazioni sono concesse in misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese e sino a concorrenza delle risorse disponibili, condizionatamente alla verifica, da parte del *Soggetto gestore*, della capacità del proponente di assicurare comunque la sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.

9.7. Le domande di agevolazione sono presentate al *Soggetto gestore* che procede, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione, all'istruttoria delle stesse, fatto salvo quanto previsto dal punto 8.1.

9.8. Le domande di agevolazione, redatte in lingua italiana, devono essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito internet www.invitalia.it, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati in relazione all'area di crisi industriale complessa ovvero non complessa di ubicazione del programma di investimento; tali schemi saranno resi disponibili dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito sopra indicato almeno 30 giorni prima rispetto all'apertura dello sportello. Le domande devono essere firmate digitalmente (nel rispetto di quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82/2005) dal legale rappresentante e devono essere corredate della documentazione indicata nella domanda medesima.

9.9. Il piano di impresa, da compilare utilizzando la procedura informatica di cui al punto 9.8, secondo le modalità e gli schemi ivi indicati, deve contenere:

- dati anagrafici e profilo del soggetto proponente;
- descrizione dell'attività proposta;
- analisi del mercato e relative strategie;
- aspetti tecnico-produttivi ed organizzativi;
- aspetti economico-finanziari.

9.10. Al termine della procedura di compilazione del piano di impresa e dell'invio telematico della domanda e dei relativi allegati ivi indicati, alla stessa verrà assegnato un protocollo elettronico.

9.11. Congiuntamente alla domanda, anche ai fini della acquisizione della certificazione antimafia e della documentazione relativa alla regolarità contributiva dei soggetti proponenti, devono essere trasmessi elettronicamente, tramite la medesima procedura informatica di cui al punto 9.8, atto costitutivo e statuto, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8, attestante il possesso dei requisiti di cui al punto 4.1 e la dimensione d'impresa di cui al punto 4.2. Qualora tale dichiarazione sia resa da un procuratore speciale, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, deve, altresì, essere allegata la procura speciale.



9.12. Le domande presentate secondo modalità non conformi a quelle indicate al punto 9.8 non saranno prese in esame.

9.13. Nei casi in cui l'*intervento* è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può indicare, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, l'adozione di un procedimento a graduatoria finalizzato alla definizione, sulla base di idonei parametri oggettivi predeterminati, di un ordine di avvio alla valutazione istruttoria delle istanze pervenute in risposta al bando di gara, che specifica i contenuti, le risorse disponibili, i termini iniziali e finali di presentazione delle domande.

10. Istruttoria delle domande e criteri di valutazione

10.1. Le domande di agevolazione, corredate del piano d'impresa, sono valutate secondo l'ordine cronologico di presentazione; la delibera di ammissione o di non ammissione alle agevolazioni di cui al punto 11.1 è adottata entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda o di completamento della stessa, fatti salvi i termini previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, nei casi di richieste di cui all'art. 6 e nei casi di comunicazioni dei motivi ostativi di cui all'art. 10-*bis* della stessa legge.

10.2. L'iter di valutazione, svolto nel rispetto della citata legge 7 agosto 1990, n. 241, comprende la verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni, regolata dal punto 10.3, e l'esame di merito, regolato dal punto 10.4.

10.3. La verifica dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni riguarda la sussistenza di quanto disposto al punto 4 e al punto 5 relativamente alle caratteristiche dei soggetti proponenti e dei piani d'impresa.

10.4. L'esame di merito, comprendente un colloquio obbligatorio con i proponenti finalizzato ad approfondire tutti gli aspetti del piano d'impresa, è basato sui seguenti criteri di valutazione:

- a) credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale;
- b) fattibilità tecnica del programma degli investimenti e valutazione della pertinenza e congruità generale, anche ricorrendo ad elementi di tipo parametrico, delle spese previste; l'esame di congruità generale deve essere finalizzato esclusivamente alla valutazione del costo complessivo del progetto, in relazione alle caratteristiche tecniche e alla validità economica dello stesso, riservando alla fase di erogazione delle agevolazioni di cui al punto 12 l'accertamento sul costo dei singoli beni, a meno che non emergano elementi chiaramente incongrui;
- c) programma occupazionale previsto dal progetto imprenditoriale;
- d) potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing;
- e) fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale.



In allegato (n. 3) si riporta l'articolazione dei suddetti criteri di valutazione in parametri, con indicazione dei punteggi assegnabili ai piani d'impresa, nonché le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni.

10.5. Il colloquio, di cui al punto 10.4, è altresì finalizzato alla negoziazione del valore della partecipazione al capitale sociale, di cui al punto 8, eventualmente richiesta dai proponenti.

10.6. Nella definizione delle soglie e dei punteggi per l'accesso alle agevolazioni, di cui al punto 10.4, è previsto un punteggio aggiuntivo in favore delle iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, pari a una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto ai fini dell'accesso alle agevolazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, del *Decreto*.

10.7. Nel caso in cui i piani d'impresa non soddisfino i requisiti di accesso e/o uno o più criteri di valutazione, il *Soggetto gestore* invia, all'indirizzo indicato dal soggetto proponente nella domanda di ammissione alle agevolazioni, una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

10.8. Le controdeduzioni alle comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza devono essere inviate entro il termine di 10 giorni dal ricevimento delle suddette comunicazioni.

10.9. Gli accordi di programma possono aggiungere ai criteri di valutazione di cui al punto 10.4, ulteriori criteri, definendo i relativi punteggi.

11. Concessione delle agevolazioni

11.1. All'esito positivo del procedimento istruttorio di cui al punto 10, il *Soggetto gestore* delibera la concessione delle agevolazioni, che può essere subordinata, in caso di esercizio della facoltà di cui al punto 8.1, alla preventiva acquisizione della partecipazione al capitale da parte dello stesso *Soggetto gestore* con le modalità previste dal punto 8.

11.2. La delibera di concessione delle agevolazioni individua il soggetto beneficiario e le caratteristiche del programma finanziato, indica le spese ammissibili, le spese ritenute non ammissibili, la forma e l'ammontare delle agevolazioni concedibili, nonché della partecipazione se prevista, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa, stabilisce gli obblighi del soggetto beneficiario e le condizioni il cui mancato rispetto determina la revoca, totale o parziale, delle agevolazioni ai sensi del punto 16.1, lettera o).

11.3. Il *Soggetto gestore* trasmette al soggetto beneficiario, la delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1, unitamente all'elenco della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, per la stipula del contratto di finanziamento agevolato e, se prevista, la stipula del preliminare di compravendita di quote ovvero azioni; tale documentazione deve essere trasmessa al *Soggetto gestore* entro 30 giorni dalla data di ricezione della delibera di concessione delle agevolazioni, pena la decadenza della stessa.



11.4. Sulla base di motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, il *Soggetto gestore* può autorizzare una proroga del termine, di cui al punto 11.3, non superiore a 6 mesi.

11.5. Il *Soggetto gestore*, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, di cui al punto 11.3 completa in ogni sua parte, con il soggetto beneficiario provvede a:

- a) sottoscrivere il contratto di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa;
- b) stipulare il contratto di finanziamento agevolato, che disciplina le modalità e le condizioni per l'erogazione e il rimborso del finanziamento agevolato, nonché i conseguenti impegni e obblighi per il soggetto beneficiario;
- c) stipulare, in caso di acquisizione della partecipazione al capitale, il contratto preliminare di compravendita di quote ovvero azioni ed eventuali patti parasociali.

12. Erogazione delle agevolazioni

12.1. L'erogazione del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato di cui al punto 7.1 avviene su richiesta dell'impresa beneficiaria mediante presentazione di stati avanzamento lavori a fronte di titoli di spesa anche non quietanzati, ad eccezione dell'ultimo. L'impresa beneficiaria può presentare al massimo 5 stati di avanzamento lavoro (di seguito SAL). Ciascun SAL non può essere inferiore al 15% della spesa ammissibile.

12.2. Nell'ambito di ciascun SAL, le spese non quietanzate non possono essere superiori al 25% della spesa complessiva ammessa alle agevolazioni. Ciascuna erogazione, ad eccezione della prima, è, comunque, subordinata alla esibizione delle quietanze di pagamento relative ai titoli di spesa del SAL precedente.

12.3. La richiesta delle erogazioni, predisposta ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, deve essere trasmessa per via elettronica al *Soggetto gestore* secondo le modalità e gli schemi dallo stesso resi disponibili in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8. Ciascuna erogazione è costituita da una quota di contributo in conto impianti, dall'eventuale quota di contributo diretto alla spesa e da una quota di finanziamento agevolato, determinate in proporzione alla percentuale di realizzazione del programma di investimento e dell'eventuale progetto per l'*innovazione dell'organizzazione* a cui si riferisce la richiesta di erogazione.

12.4. Sulle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, il *Soggetto gestore* opera una ritenuta a garanzia del 10%, che sarà erogata alla impresa beneficiaria con le modalità indicate al punto 12.10.

12.5. L'ultimo SAL deve essere presentato entro 3 mesi dalla ultimazione del programma di investimento, così come definita al punto 5.9, lettera *d*), e comunque entro 39 mesi dalla delibera di concessione delle agevolazioni di cui al punto 11.1. Nel caso in cui sia autorizzata la proroga del termine di realizzazione del programma di investimento ai sensi del punto 5.9, lettera *d*), il predetto



termine di 39 mesi è aumentato del periodo corrispondente a quello della proroga autorizzata, che comunque non potrà essere superiore a 6 mesi.

12.6. È fatta salva la possibilità per l'impresa beneficiaria di richiedere, entro 4 mesi dalla data di sottoscrizione del primo contratto stipulato tra quelli indicati al punto 11.5, lettere *a)* e *b)*, l'erogazione di una prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, svincolata dall'avanzamento del programma degli investimenti e dell'eventuale progetto per l'*innovazione dell'organizzazione*, di importo non superiore al 25% delle agevolazioni complessivamente concesse, previa presentazione di idonea fideiussione bancaria o polizza assicurativa a favore del *Soggetto gestore*, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta utilizzando lo schema che sarà reso disponibile dal *Soggetto gestore* nel sito di cui al punto 9.8 e rilasciata da istituti di credito o da compagnie assicurative nel rispetto della circolare del Ministero dello sviluppo economico 5 febbraio 2014, n. 4075. La richiesta di erogazione a titolo di anticipazione dovrà inoltre essere corredata della documentazione attestante l'effettiva esistenza e vigenza dell'impresa beneficiaria, nonché, mediante autocertificazione, l'inesistenza di procedure esecutive, procedimenti cautelari o concorsuali a carico della medesima. Il *Soggetto gestore*, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché la sussistenza di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni entro 45 giorni dalla ricezione della richiesta, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 12.11.

12.7. Costituisce parte integrante della richiesta di erogazione di cui al punto 12.1 la documentazione attestante:

1. per il primo SAL:

- a) la disponibilità dei locali idonei all'attività ovvero del terreno su cui sarà realizzato il programma di investimento;
- b) il regolare possesso dei permessi e delle autorizzazioni necessarie ai fini della realizzazione del programma di investimento agevolato. Nei casi in cui agli atti e procedimenti riguardanti il rilascio dei predetti permessi o autorizzazioni sia applicabile il silenzio-assenso di cui all'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il beneficiario, in assenza di idonea documentazione, può attestare il possesso dei medesimi permessi o autorizzazioni mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa o da un procuratore speciale, allegando in quest'ultimo caso copia autentica della procura, nella quale deve essere data evidenza della richiesta inoltrata e dell'intervenuta scadenza dei termini per il rilascio da parte delle competenti amministrazioni. Analoga dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve essere presentata nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento non sia soggetta al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta;

2. per tutti i SAL, incluso il primo:

- a) l'avanzamento contabile del programma di investimento;
- b) l'evidenza dei pagamenti delle spese relative agli investimenti oggetto della richiesta di erogazione ovvero relative a precedenti erogazioni avvenute mediante la presentazione di



fatture non quietanzate e le relative dichiarazioni liberatorie di quietanza rilasciate dai fornitori; i pagamenti delle spese devono essere effettuati esclusivamente mediante assegni nominativi non trasferibili, bonifici bancari o postali, ricevute bancarie, carte di debito e di credito, del conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario, di cui al punto 6.9;

- c) la documentazione, tramite autocertificazione, attestante l'inesistenza di procedure esecutive o concorsuali a carico dell'impresa.

12.8. Nel modulo di richiesta di ciascuna erogazione il beneficiario è tenuto a dichiarare se, con riferimento alle informazioni già fornite ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia, sono intervenute variazioni. In caso di modifiche negli assetti societari o in relazione alle altre informazioni precedentemente prodotte dall'impresa beneficiaria, la stessa dovrà allegare alla richiesta di erogazione i prospetti di autocertificazione avvalendosi della modulistica pubblicata nell'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8. I tempi previsti per l'erogazione delle agevolazioni possono subire variazioni in seguito alla mancata acquisizione della predetta documentazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la facoltà del *Soggetto gestore*, decorso il termine di 45 giorni, prorogabile dalla Prefettura di ulteriori 30 giorni in caso di complessità dell'istruttoria, dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, di procedere all'erogazione delle agevolazioni, corrisposte in tal caso sotto condizione risolutiva.

12.9. Ad eccezione di quanto previsto al punto 12.10 in relazione alla erogazione della ritenuta a garanzia trattenuta sulle singole erogazioni delle quote di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa via via maturate, il *Soggetto gestore*, entro 60 giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta di erogazione, fatti salvi i maggiori termini previsti al punto 12.11, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, verificata la pertinenza e la congruità dei singoli beni costituenti lo stato di avanzamento lavori, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede all'erogazione delle agevolazioni. L'eventuale anticipazione erogata è recuperata dal *Soggetto gestore* sulle agevolazioni maturate a fronte delle spese rendicontate, con adozione di modalità indicate nei contratti di cui al punto 11.5, lettere a) e b); la fideiussione di cui al punto 12.6 è svincolata a seguito del completo recupero della anticipazione erogata.

12.10. L'impresa beneficiaria deve presentare, entro il termine di 6 mesi dalla presentazione del SAL conclusivo, di cui al punto 12.5, la documentazione attestante il possesso di licenze, permessi, autorizzazioni, abilitazioni e l'espletamento degli adempimenti previsti per il regolare svolgimento dell'attività ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel caso in cui la realizzazione del programma di investimento e lo svolgimento della attività non siano soggette al rilascio preventivo di alcuna autorizzazione e/o nullaosta. Il *Soggetto gestore*, verificata la completezza e la pertinenza al programma agevolato della documentazione e delle dichiarazioni trasmesse e previa verifica in loco, redige e trasmette alla impresa beneficiaria, entro 45 giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dalla medesima, fatti salvi i maggiori termini previsti al punto 12.11, la relazione finale sull'avvenuta realizzazione del programma di investimento. La relazione finale deve contenere un giudizio di pertinenza e congruità delle singole voci di spesa, individuare gli investimenti finali ammissibili suddivisi per capitolo di spesa e per anno solare, riportando sia gli importi nominali che attualizzati alla data di concessione delle agevolazioni ed



elencare i beni nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di non distrazione. La relazione finale deve, inoltre, evidenziare le eventuali variazioni sostanziali intervenute in sede esecutiva rispetto al progetto presentato, il regolare funzionamento degli investimenti realizzati, l'avvenuto avvio della attività prevista, l'insussistenza di procedure concorsuali e/o di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Qualora tale relazione si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* procede alla revoca delle agevolazioni. Nel caso, invece, in cui la relazione si concluda con esito positivo, procede, entro 15 giorni dal ricevimento della relazione finale controfirmata, per accettazione, dal rappresentante legale della società beneficiaria o da suo procuratore speciale, alla erogazione della ritenuta a garanzia complessivamente trattenuta sulle rate di contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa, via via maturate.

12.11. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui ai punti 12.6, 12.7 e 12.10 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli già presentati dalla impresa beneficiaria, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il *Soggetto gestore* può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli alla impresa beneficiaria mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine, non prorogabile, per la loro presentazione non superiore a 30 giorni. In tal caso i termini di erogazione indicati ai punti 12.6, 12.7 e 12.10 decorrono dalla data di ricevimento della documentazione e/o delle precisazioni e chiarimenti richiesti.

12.12. Nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma, quest'ultimo può aggiungere, in relazione alle specifiche esigenze territoriali e in conformità ai criteri generali disciplinati dalla presente circolare, ulteriori regole per la erogazione delle agevolazioni.

12.13. L'erogazione delle agevolazioni è inoltre disciplinata dalle ulteriori regole previste dal contratto di contributo in conto impianti e dall'eventuale contributo diretto alla spesa e dal contratto di finanziamento agevolato.

13. *Variazioni*

13.1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie, nonché quelle afferenti al programma di investimento devono essere preventivamente comunicate dal beneficiario al *Soggetto gestore* con adeguata motivazione. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il *Soggetto gestore*, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del programma di investimento. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il *Soggetto gestore* dispone, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di revoca delle agevolazioni.

14. *Monitoraggio, ispezioni, controlli e obblighi invio documentazione*

14.1. In ogni fase del procedimento il *Soggetto gestore* e il *Ministero* possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.



14.2. Le imprese beneficiarie devono:

- a) consentire e favorire in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutte le fasi di controllo, ispezione e monitoraggio disposti dal *Ministero*, nonché da competenti organismi statali, eventualmente dalla Commissione europea e da altri organi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- b) inviare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del contratto di finanziamento agevolato, al *Soggetto gestore*, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di *PMI*, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati e il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni;
- c) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- d) nel caso in cui il programma sia cofinanziato con risorse dell'Unione europea a valere sui programmi operativi finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dagli altri Fondi SIE, adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività previsti in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità dalla normativa europea relativa all'utilizzo delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive disposizioni attuative e delegate, secondo le indicazioni che saranno fornite dal *Ministero*.

14.3. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni di cui al *Decreto*, il *Ministero* può avvalersi del "Nucleo speciale spesa pubblica e repressioni frodi comunitarie" della Guardia di Finanza, secondo quanto previsto all'art. 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

15. *Cumulo delle agevolazioni*

15.1. Le agevolazioni di cui alla presente Circolare non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di *de minimis*, laddove riferite alle stesse spese e/o agli stessi costi ammissibili.

16. *Revoca delle agevolazioni*

16.1. E' disposta la revoca delle agevolazioni di cui al punto 7 nei casi in cui l'impresa beneficiaria:

- a) per i beni del medesimo programma oggetto della concessione, abbia chiesto e ottenuto, agevolazioni di qualsiasi importo o natura, ivi comprese quelle a titolo di «*de minimis*», previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;



- b) violi specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- c) in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
- d) non rimborsi le rate del finanziamento agevolato per oltre due scadenze previste dal piano di rimborso ovvero non corrisponda gli interessi di preammortamento alla scadenza stabilita;
- e) non porti a conclusione, entro il termine stabilito, il programma di investimento e l'eventuale progetto di *innovazione dell'organizzazione* ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e/o le proroghe autorizzate dal *Soggetto gestore*, ovvero, nel caso previsto al punto 12.10, il programma di investimento non risulti, a giudizio del *Soggetto gestore*, organico e funzionale;
- f) sia posta in liquidazione, sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali con finalità liquidatorie o cessi l'attività;
- g) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimento ammesso alle agevolazioni, senza l'autorizzazione del *Soggetto gestore*, i beni agevolati, ovvero cessi l'attività, prima che siano trascorsi 5 anni, o 3 anni per le *PMI*, dal completamento degli investimenti;
- h) effettui operazioni societarie di cui al punto 13 in assenza della comunicazione al *Soggetto gestore* e della conseguente autorizzazione al mantenimento dell'agevolazione da parte dello stesso;
- i) non consenta i controlli del *Ministero* o del *Soggetto gestore* sulla realizzazione del programma degli investimenti e sul rispetto degli obblighi previsti dal *Decreto*;
- l) modifichi il proprio indirizzo produttivo, con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del *Soggetto gestore*;
- m) non realizzi il programma occupazionale, nel rispetto dei termini indicati al punto 5.9, lettera e), e consegua un decremento dell'obiettivo occupazionale superiore al 10% di quello previsto nel programma stesso;
- n) non rispetti, nei confronti dei lavoratori dipendenti, i contratti collettivi di lavoro e le norme sul lavoro;
- o) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dalla delibera di concessione delle agevolazioni e dai contratti di contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e di finanziamento agevolato;
- p) sia destinatario, da parte della Prefettura di competenza, di informazione antimafia con esito interdittivo, come stabilito dall'art. 92, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

16.2. Con riferimento alle fattispecie di cui al punto 16.1, lettere b), e), h), i), l), n), o) e p), la revoca delle agevolazioni concesse è totale;

16.3. Con riferimento alle restanti fattispecie di cui al punto 16.1:

- a) in quella di cui alla lettera a), la revoca è parziale, in relazione alle spese afferenti ai beni oggetto di altre agevolazioni e a condizione che sia l'impresa stessa a segnalare l'eventuale cumulo di agevolazioni; la revoca è totale nel caso in cui l'eventuale cumulo di agevolazioni venga rilevato a seguito di accertamenti e/o ispezioni senza che l'impresa ne abbia dato



precedente comunicazione e nei casi in cui lo stralcio dei beni oggetto di altre agevolazioni determini il venir meno dell'organicità e funzionalità dell'originario programma agevolato;

- b) nella fattispecie di cui alla lettera c), la revoca è totale nel caso in cui la dichiarazione mendace o gli atti falsi siano stati resi ai fini della concessione delle agevolazioni; la revoca è parziale, ed è commisurata agli indebiti vantaggi goduti, qualora le dichiarazioni siano rese nelle fasi di fruizione ed erogazione delle agevolazioni concesse;
- c) nella fattispecie di cui alla lettera d), la revoca è totale nel caso di mancato pagamento degli interessi di preammortamento alla scadenza prevista; la revoca è limitata al solo contratto di finanziamento nel caso di mancato pagamento di due rate del piano di rimborso;
- d) nella fattispecie di cui alla lettera f), la revoca è totale se le condizioni previste si verificano prima della ultimazione del programma di investimento; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo rispetto all'obbligo stabilito, qualora le predette condizioni si verificano successivamente all'ultimazione del programma di investimento;
- e) nelle fattispecie di cui alla lettera g), la revoca è totale nel caso in cui non sia stata preventivamente richiesta ed ottenuta l'autorizzazione del *Soggetto gestore*; la revoca è parziale ed è commisurata al periodo di mancato utilizzo nei casi autorizzati dal *Soggetto gestore*;
- f) nelle fattispecie di cui alla lettera m), la revoca è parziale per decrementi dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto. La revoca parziale comporta l'applicazione al finanziamento agevolato di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato, operazioni oltre 18 mesi, settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale e comporta la restituzione integrale delle agevolazioni accordate.

16.4. In caso di revoca delle agevolazioni disposta ai sensi del presente punto 16, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire in tutto o in parte il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

17. Modalità di comunicazione

17.1. Le comunicazioni tra *Soggetto gestore* e soggetto beneficiario debbono avvenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

18. Oneri informativi per le imprese

18.1. Ai sensi dell'art. 34 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nell'allegato n. 4 è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal *Decreto* e dalla presente circolare.

19. Informazioni e punti di contatto

19.1. Tutte le informazioni saranno rese disponibili on line attraverso:

- ♦ portale del Ministero dello sviluppo economico: www.mise.gov.it
- ♦ portale di Invitalia: www.invitalia.it



20. *Elenco degli allegati*

20.1. Allegato n. 1: elenco delle attività ammissibili.

20.2. Allegato n. 2: criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicati dalla comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

20.3. Allegato n. 3: criteri di valutazione e punteggi assegnabili ai programmi di investimento di cui al punto 5.

20.4. Allegato n. 4: elenco degli oneri informativi per le imprese.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

Firmato Sappino



Elenco delle attività ammissibili

1. **Estrazione di minerali da cave e miniere**, con esclusione delle miniere di carbone non competitive di cui alla decisione 2010/787/UE del Consiglio

2. **Attività manifatturiere**

Sono ricomprese tutte le attività economiche appartenenti alla sezione C dell'Ateco 2007, ad eccezione delle seguenti attività non ammissibili per divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti disposizioni comunitarie:

Siderurgia: tutte le attività connesse alla produzione di almeno uno dei seguenti prodotti:

- a) ghisa grezza e ferro-leghe: ghisa per la produzione dell'acciaio, ghisa per fonderia e altre ghise grezze, ghisa manganesifera e ferro-manganese carburato, escluse altre ferro-leghe;
- b) prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura di prodotti semilavorati: blumi, billette e bramme; bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, ad eccezione della produzione di acciaio liquido per colatura per fonderie di piccole e medie dimensioni;
- c) prodotti finiti a caldo di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale: rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi), lamiere laminate a caldo (rivestite o meno), piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più, ad eccezione di fili e prodotti fabbricati con fili metallici, barre lucide e ghisa;
- d) prodotti finiti a freddo: banda stagnata, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione di banda stagnata, in rotoli e in fogli;
- e) tubi: tutti i tubi senza saldatura e i tubi saldati in acciaio di un diametro superiore a 406,4 mm.

Cantieristica navale: così come contemplata nella comunicazione della Commissione concernente la proroga della disciplina degli aiuti di Stato al settore della costruzione navale, 2006/C 260/03 pubblicata nella G.U.U.E C260 del 28 ottobre 2006.

Fibre sintetiche: attività relative a:

- a) estrusione/testurizzazione di tutti i tipi generici di fibre e filati poliesteri, poliammidici, acrilici o polipropilenici, a prescindere dal loro impiego finale;
- b) polimerizzazione (compresa la policondensazione) laddove questa sia integrata con l'estrusione sotto il profilo degli impianti utilizzati;
- c) qualsiasi processo ausiliario, connesso all'installazione contemporanea di capacità di estrusione/testurizzazione da parte del potenziale beneficiario o di un'altra società del gruppo cui esso appartiene, il quale nell'ambito della specifica attività economica in questione risulti di norma integrato a tali capacità sotto il profilo degli impianti utilizzati.

Precisazioni sulle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli

Nell'ambito delle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono escluse le attività di fabbricazione e commercializzazione dei prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della commercializzazione.



Ai fini della presente circolare:

- a) per "prodotti agricoli" si intendono:
- 1) i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, esclusi i prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - 2) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4504 (sugheri);
 - 3) i prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87;
- b) per "prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari" si intendono i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o i prodotti lattiero-caseari ma la cui composizione differisce da questi ultimi in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte ["prodotti diversi dai prodotti lattiero-caseari" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1898/87];
- c) per "trasformazione di prodotti agricoli" si intende qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto in seguito a tale trattamento resta pur sempre un prodotto agricolo, ad eccezione delle attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- d) per "commercializzazione di un prodotto agricolo" si intende la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo.

3. Produzione di energia

Nell'ambito della sezione D della Classificazione Ateco 2007 sono ammissibili le attività economiche limitatamente ai codici 35.11 (produzione di energia elettrica) e 35.30 (fornitura di vapore e aria condizionata).

4. Fornitura di servizi alle imprese

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Elencazione delle attività ammissibili

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
37.00.0	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	Limitatamente al trattamento delle acque reflue di origine industriale tramite processi fisici, chimici e biologici come diluizione, screening, filtraggio, sedimentazione, ecc.
38.1	Raccolta dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
38.2	Trattamento e smaltimento dei rifiuti	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale



Codice Ateco 2007	Descrizione Classe	Note
38.3	Recupero dei materiali	Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale
52	Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, con esclusione dei mezzi di trasporto	Intera divisione Ateco
53	Servizi postali e attività di corriere	Intera divisione Ateco
56.29	Mense e catering continuativo su base contrattuale	
58.12	Pubblicazione di elenchi e mailing list	
58.2	Edizioni di software	
61	Telecomunicazioni	Intera divisione Ateco
62	Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse	Intera divisione Ateco
63.1	Elaborazione dei dati, hosting e attività connesse; portali web	
69	Attività legali e contabilità	Intera divisione Ateco
70	Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale	Intera divisione Ateco
71	Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche	Intera divisione Ateco
72	Ricerca scientifica e sviluppo	Intera divisione Ateco
73	Pubblicità e ricerche di mercato	Intera divisione Ateco
74	Altre attività professionali, scientifiche e tecniche	Intera divisione Ateco
82.20	Attività dei call center	
82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	
95.1	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche.	Intera divisione Ateco
96.01.01	Attività delle lavanderie industriali	
96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	Limitatamente al caso di esercizio nell'ambito di una attività turistica tra quelle indicate al successivo punto 4

5. Attività turistico – ricettive

N.B.: le singole attività ammissibili fanno riferimento, al fine di una loro corretta e puntuale individuazione, ai codici della Classificazione delle attività economiche Ateco 2007, alla quale, pertanto, si rimanda per ogni ulteriore approfondimento.

Codice Ateco 2007	Descrizione Classe
55	Alloggio. Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 (gestione di vagoni letto)



Allegato n. 2

Criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie indicato dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Si specifica quanto segue ai fini della determinazione del margine da applicare al tasso base, pubblicato dalla Commissione europea nel sito http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html, per fissare i tassi di riferimento e di attualizzazione tramite applicazione della matrice, indicata nella Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione europea, di seguito riportata.

Margini relativi ai prestiti, in punti base			
Categoria di rating	Costituzione di garanzie		
	Elevata	Normale	Bassa
Ottimo (AAA-A)	60	75	100
Buono (BBB)	75	100	220
Soddisfacente (BB)	100	220	400
Scarso (B)	220	400	650
Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)	400	650	1 000

Costituzione di garanzie

Ai fini della determinazione della perdita prevista in percentuale all'esposizione del debitore ed in caso di suo inadempimento ("Loss Given Default" – "LGD") si considera che l'ipoteca di primo grado, il privilegio speciale e la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, permettano di realizzare un valore pari, rispettivamente, a:

- 80% del valore del complesso immobiliare fornito in garanzia, determinato sulla base di una perizia di stima redatta da tecnici nominati dal Soggetto gestore della agevolazione;
- 40% del costo del bene nuovo di fabbrica fornito in garanzia, nella misura ritenuta ammissibile dal Soggetto gestore dell'agevolazione;
- 100% del valore della fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La perdita prevista in caso di inadempimento del debitore viene determinata, in valore assoluto, sottraendo all'importo finanziato il valore complessivo atteso di realizzo dei beni forniti in garanzia. L'*LGD* è espresso come rapporto tra la perdita prevista in valore assoluto ed il finanziamento concesso. Il livello della garanzia viene a determinarsi sulla base della seguente griglia:



LGD (%)	Costituzione di garanzia
$LGD \leq 30\%$	elevata
$31\% \leq LGD \leq 59\%$	normale
$LGD \geq 60\%$	bassa

Categorie di rating

Per le imprese per le quali non è possibile determinare il rating su un approccio di bilancio (imprese prive, alla data di presentazione della domanda, di almeno due bilanci che presentino ciascuno un fatturato di almeno 1,5 milioni di euro), di seguito “newco”, si considera il rating “scarso”. In tal caso, qualora si fosse in presenza di garanzie elevate, verrà comunque applicato una maggiorazione di 400 punti base in ossequio a quanto previsto dalla Comunicazione 2008/C14/02 della Commissione, salvo quanto più oltre specificato.

Per le altre imprese la categoria di rating viene determinata sulla base della seguente griglia valutativa e tenendo in considerazione, ai fini della valutazione dei tassi di inadempimento, i dati messi a disposizione dalla Banca d'Italia sul tasso decadimento dei finanziamenti per cassa per aree geografiche, settori e attività economica della clientela.

A= (Mezzi Propri + debiti a M/I Termine)/Immobilizzazioni	Punteggio
$A \geq 1,25$	3 punti
$1 < A < 1,25$	2 punti
$0,75 < A \leq 1$	1 punto
$A \leq 0,75$	0 punti
B= mezzi propri /totale passivo	Punteggio
$B \geq 10\%$	3 punti
$6\% < B < 10\%$	2 punti
$0 < B \leq 6\%$	1 punto
$B \leq 0\%$	0 punti
C= Indebitamento Finanziario Netto*/Margine Operativo Lordo	Punteggio
$C \leq 4,5$	3 punti
$4,5 < C \leq 6,5$	2 punti
$6,5 < C \leq 8$	1 punto
$C > 8$	0 punti
D= MOL/Valore della Produzione	Punteggio
$D \geq 15\%$	3 punti
$10\% \leq D < 15\%$	2 punti
$5\% \leq D < 10\%$	1 punto
$D < 5\%$	0 punti

* In caso di indebitamento finanziario netto “negativo” (disponibilità maggiore dei debiti) il valore del punteggio è 3; se il margine operativo lordo è negativo il valore del punteggio è 0.



Il punteggio (P) viene assegnato sulla base della media dei valori desumibili dagli ultimi due bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, tramite applicazione dei seguenti indici di ponderazione:

- i. esercizio n 67%
- ii. esercizio n-1 33%

Per la valutazione dei tassi di inadempimento si calcola lo “scostamento” del tasso trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le “società non finanziarie e le famiglie produttrici” del settore e attività economica - definiti, in riferimento alla classificazione ATECO 2007, per sezione, divisione o raggruppamenti di sezioni o divisioni a seconda del dettaglio disponibile nel sito in seguito indicato - e dell’area geografica (Italia nord occidentale, Italia nord orientale, Italia centrale, Italia meridionale, Italia insulare) di localizzazione degli investimenti ammessi alle agevolazioni di cui alla presente Circolare, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, dal “*dato medio nazionale*”, sempre vigente alla data di concessione delle agevolazioni, costituito dall’indice trimestrale di decadimento (numeri) dei finanziamenti per cassa per le “società non finanziarie e le famiglie produttrici” per l’Italia del “totale ATECO al netto della sezione U”, valori pubblicati sul seguente sito della Banca d’Italia:

<https://infostat.bancaditalia.it/inquiry/#eNorSazIt3IOdXINdg2xDQh1cvKJNzCogTHiDQyR2WBk giFiBEZmOp4hrr7Brj6uUbYhLk7GBqZG%0AJjr%2BAa5%2BtiVFpan6ZZmp5WCLPF2C4fL6AC%2F8JAI%3D>

Il punteggio (P), conseguito a seguito della applicazione della sopra esposta griglia valutativa, viene incrementato/decrementato, con applicazione dei valori espressi nella successiva tabella, in ragione dell’incidenza percentuale (I) dello “scostamento”, di cui sopra, sul “*dato medio nazionale*”

I (%)	Incremento (%)
$0\% \leq I < 15\%$	+ 3%
$15\% \leq I < 30\%$	+ 6%
$30\% \leq I < 50\%$	+ 9%
$I \geq 50\%$	+12%

I (%)	Decremento (%)
$0\% > I > - 15\%$	- 3%
$- 15\% \geq I > - 30\%$	- 6%
$- 30\% \geq I > -50\%$	- 9%
$I \leq - 50\%$	- 12%



La categoria di rating viene assegnata, sulla base del punteggio finale così conseguito, in ragione dei valori indicati nella seguente griglia.

Punteggio	Categoria di rating
$P > 11$	ottimo
$9 < P \leq 11$	buono
$5 < P \leq 9$	soddisfacente
$2 < P \leq 5$	scarso
$P \leq 2$	negativo*

* *L'eventuale finanziamento di aziende con rating negativo dovrà essere attentamente valutato e giustificato.*

Si specifica altresì che:

- se la newco è partecipata in maggioranza (per una quota maggiore del 50%), da una persona giuridica, in ragione delle sinergie produttive, economiche e finanziarie attivabili con detto socio di riferimento, per il calcolo del rating si utilizzano i dati desunti dagli ultimi due bilanci consolidati approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili) ovvero dagli ultimi due bilanci di esercizio della controllante approvati alla data di presentazione della domanda (se disponibili); il valore di ciascun parametro calcolato per la controllante sarà ponderato sulla base della percentuale di partecipazione di tale società;
- se la newco risulta controllata pariteticamente da due persone giuridiche, si utilizzano i dati degli ultimi due bilanci d'esercizio delle due società, approvati alla data di presentazione della domanda, ponderati al 50%;

Il tasso di riferimento, calcolato sommando al tasso base succitato i margini determinati come sopra esposto, viene utilizzato per il calcolo:

- del tasso agevolato da applicare al finanziamento concesso dal *Soggetto gestore*, così come indicato al punto 7.3 della presente circolare;
- dell'ESL relativo al finanziamento agevolato.

Come riportato nella comunicazione della Commissione, infine, per il calcolo del valore attuale netto (tasso di attualizzazione) verrà utilizzato il tasso base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

I sopraesposti criteri e modalità per il calcolo del rating delle imprese beneficiarie potranno essere oggetto di successiva revisione per renderli coerenti con eventuali nuovi sistemi di rating nazionali in ottemperanza alla Comunicazione 2008/C14/02.



Legenda

Mezzi propri: Patrimonio netto (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera A)) ridotto della somma dei Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera A)).

Debiti a m/l termine: somma dei Fondi per rischi e oneri (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera B)), del Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera C)) e dei Debiti oltre l'esercizio successivo (art. 2424 c.c., PASSIVO, lettera D));

Immobilizzazioni: somma dei valori relativi alla voce Immobilizzazioni (art. 2424 c.c., ATTIVO, lettera B)).

Totale Passivo: somma dei valori delle lettere A,B,C,D,E della sezione passivo dell'art. 2424 c.c

Fatturato: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425 c.c., lettera A), punto 1)).

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

Indebitamento Finanziario Netto: somma algebrica tra:

- Debiti lettera D) punto 1) obbligazioni, 2) obbligazioni convertibili, 4) debiti verso banche, 5) debiti verso altri finanziatori art. 2424 c.c.;
- Attivo Circolante lettera C (III attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, 6) altri titoli + IV Disponibilità liquide) art. 2424 c.c.



CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ASSEGNABILI

Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max		
a) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza e coerenza del profilo dei soci con personalità giuridica e dei soci persona fisica e/o del management aziendale, in relazione alla pregressa esperienza lavorativa e/o professionale, rispetto al progetto imprenditoriale	a.1) Coerenza delle competenze manageriali dei soci e/o del management aziendale, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	<ul style="list-style-type: none">• Competenze non adeguate domanda non ammissibile• Competenze sufficienti punti 5• Competenze adeguate punti 9	9		
	a.2) Credibilità del soggetto proponente in termini di adeguatezza per la realizzazione del progetto imprenditoriale	<i>Copertura finanziaria delle immobilizzazioni</i> a.2.1 = (patrimonio netto + debiti a medio lungo termine) / totale immobilizzazioni a.2.1 ≤ 0% domanda non ammissibile 0% < a.2.1 < 100% punti a.2.1 * 6 a.2.1 ≥ 100% punti 6	<i>Indipendenza finanziaria</i> a.2.2 = patrimonio netto / totale passivo a.2.2 ≤ 0% domanda non ammissibile 0% < a.2.2 < 30% punti a.2.2 * 30 a.2.2 ≥ 30% punti 9 <i>Redditività</i> a.2.3 = margine operativo lordo / fatturato a.2.3 ≤ 0 punti 0 0 % < a.2.3 < 8% punti a.2.3 * 75 a.2.3 ≥ 8% punti 6	21	
Punteggio max criterio a) <i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio a) 15 punti</i>			30		



Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
b) Fattibilità tecnica del programma degli investimenti	b.1) Grado di identificazione dei fattori tecnologici, operativi e organizzativi necessari per la realizzazione del programma e della loro coerenza complessiva	<ul style="list-style-type: none"> Il piano degli investimenti non è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio domanda non ammissibile Il piano degli investimenti è coerente con il processo produttivo/di erogazione del servizio punti 5 	5
	b.2) Coerenza e attendibilità del cronoprogramma rispetto ai termini di realizzazione previsti per il programma degli investimenti	<ul style="list-style-type: none"> Cronoprogramma incoerente e/o inattendibile domanda non ammissibile Cronoprogramma coerente e attendibile, punti 5 	5
	Punteggio max criterio b)		10
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio b) 5 punti</i>			
Criteria di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
c) Impatto occupazionale del progetto	c.1) Dimensione del programma occupazionale	Incremento occupazionale: <ul style="list-style-type: none"> uguale a 0 domanda non ammissibile da 1 a 10 unità punti 1 da 11 a 30 unità punti 5 da 31 a 50 unità punti 10 maggiore di 50 unità punti 20 	25
	c.2) Incidenza percentuale dei nuovi occupati altamente qualificati (espressi in ULA) sul totale dei nuovi occupati (espressi in ULA) nell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni	<ul style="list-style-type: none"> Incidenza uguale a 0% punti 0 Incidenza minore di 3% punti 2 Incidenza uguale o superiore a 3% punti 5 	
Punteggio max criterio c)			25
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio c) punti 1</i>			



Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
d) Potenzialità del mercato di riferimento, vantaggio competitivo dell'iniziativa proposta e relative strategie di marketing	d.1) Grado di attendibilità dell'analisi dei vantaggi competitivi, individuati dal soggetto proponente, derivanti dalla realizzazione del programma	Analisi: <ul style="list-style-type: none"> • Superficiale / non approfondita punti 0 • Parzialmente attendibile punti 3 • Attendibile punti 5 	5
	d.2) Efficacia delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione ecc..) rispetto alla fase del ciclo di vita del mercato di riferimento	<ul style="list-style-type: none"> • Strategie deboli punti 0 • Strategie parzialmente appropriate e/o tendenzialmente coerenti punti 3 • Strategie appropriate e coerenti punti 5 	5
	Punteggio max criterio d)		
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio d) 6 punti</i>			
Criteri di valutazione	Parametri	Attribuzione punteggio	Punteggio max
e) Fattibilità e sostenibilità economica e finanziaria del progetto imprenditoriale	e.1) Copertura finanziaria (C_{fin}) del programma degli investimenti e delle eventuali spese del progetto di innovazione dell'organizzazione	C_{fin} = Rapporto tra la somma dei mezzi propri ed i debiti a medio lungo termine sul totale degli investimenti e delle spese indicati in domanda <ul style="list-style-type: none"> • Se $C_{fin} < 1$ domanda non ammissibile • Se $1 \leq C_{fin} \leq 1,1$ punti 4 • Se $C_{fin} > 1,1$ punti 8 	8
	e.2) Redditività (R) dell'iniziativa	R = margine operativo lordo / fatturato <i>dati riferiti all'anno di regime</i> <ul style="list-style-type: none"> • Se $R < 0\%$ domanda non ammissibile • Se $0\% \leq R \leq 8\%$ punti 4 • Se $R > 8\%$ punti 8 	8
	e.3) Capacità (C_{rest}) dell'iniziativa di restituire il finanziamento agevolato e altri eventuali finanziamenti a M/L termine	C_{rest} = Rapporto, nell'anno di regime, tra il margine operativo lordo e la somma delle rate del mutuo agevolato e degli altri finanziamenti a M/L termine) <ul style="list-style-type: none"> • Se $C_{rest} < 1$ domanda non ammissibile • Se $1 \leq C_{rest} \leq 1,1$ punti 5 • Se $C_{rest} > 1,1$ punti 9 	9
Punteggio max criterio criterio e)			25
<i>Punteggio minimo per l'ammissibilità criterio e) 13 punti</i>			



Punteggio massimo conseguibile	100
Punteggio minimo per l'ammissibilità	40

ULTERIORI INDICAZIONI IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO

1. Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 10, comma 3, D.M. 9 giugno 2015

Nel caso di iniziative in possesso del rating di legalità di cui all'art. 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è attribuita una maggiorazione del 3% del punteggio ottenuto.

Per effetto della precitata maggiorazione, il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 103.

2. Punteggio minimo di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni deve essere conseguito un punteggio minimo di 40 punti nel rispetto dei punteggi minimi indicati per ogni singolo criterio di valutazione

3. Parametro a.2 – Credibilità del soggetto proponente

La società proponente, al fine di dimostrare l'adeguatezza di cui al parametro a.2), deve allegare alla domanda di agevolazione:

- nel caso in cui disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero sia caratterizzata dalla presenza di un *socio di riferimento* che disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, indicata nel modello di domanda, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni e redatta secondo lo schema reso disponibile dal *Soggetto gestore* in un'apposita sezione del sito di cui al punto 9.8, relativa ai valori dei bilanci necessari per la determinazione dei punteggi del parametro. I citati punteggi vengono assegnati quale media dei punteggi calcolati per ogni bilancio, applicando la seguente ponderazione:
 1. bilancio n 50%
 2. bilancio n-1 30%
 3. bilancio n-2 20%
- nel caso in cui non disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero non sia caratterizzata dalla presenza di un *socio di riferimento* che disponga di n.3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, apposita documentazione bancaria attestante, in capo ai soci, disponibilità finanziarie adeguate in relazione al progetto proposto. In tal caso il punteggio è assegnato con applicazione della seguente griglia, in riferimento ai valori indicati nella domanda:
 - disponibilità finanziarie inferiori a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **domanda non ammissibile**



- disponibilità finanziarie uguali a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **10 punti**
- disponibilità finanziarie superiori a (investimenti e spese del programma + relativi fabbisogni per IVA - importo delle agevolazioni): **21 punti**

LEGENDA

(Di seguito si forniscono alcuni chiarimenti in merito ai termini utilizzati nella precedente tabella relativa ai criteri di valutazione)

Patrimonio netto: voce A del passivo art. 2424 c.c.

Debiti a medio-lungo termine: importi esigibili oltre esercizio successivo delle voci voce n. 1,2,3,4,5 punto D del passivo art. 2424 c.c.

Totale immobilizzazione: totale voce B dell'attivo art. 2424 c.c.

Margine Operativo Lordo (MOL): somma tra:

- differenza tra valore e costi della produzione A – B art. 2425 c.c. e
- ammortamenti e svalutazioni lettera B, punto 10) art. 2425 c.c.

Fatturato: somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (art. 2425, lettera A), punto 1) del codice civile).

Nuovi occupati altamente qualificati: nuovi occupati in possesso di laurea e/o dottorato di ricerca.

Mezzi propri: apporto in denaro di capitale sociale e/o versamenti in conto futuri aumenti di capitale sociale.

Socio di riferimento: la persona giuridica che detiene almeno il 51% del capitale della società che presenta la domanda di agevolazione.



**Elenco degli oneri informativi previsti dal decreto ministeriale 9 giugno 2015
e dalla circolare 6 agosto 2015, n. 59282 ⁽¹⁾**

1) Domanda di agevolazione			
Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 9 e Circolare, punto 9 e all. 3		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di agevolazione è redatta secondo lo schema disponibile nell'apposita sezione del sito del *Soggetto gestore*, www.invitalia.it, e nel sito del *Ministero*, www.mise.gov.it. Alla domanda, firmata digitalmente e trasmessa per via elettronica al *Soggetto gestore*, sono allegati i seguenti documenti:

- a) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante:
 - 1) l'eventuale ricevimento di aiuti di Stato, per i quali la Commissione europea ha ordinato il recupero, ai sensi dell'art. 8 del DPCM 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana n. 160 del 12/07/2007;
 - 2) la classificazione del soggetto proponente quale impresa di piccola, media o grande dimensione sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1 al *Regolamento GBER* e nel DM 18/04/2005;
 - 3) il possesso dei requisiti di accesso di cui all'art. 4 del DM 09/06/2015;
- b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso *Soggetto gestore*, dell'informazione antimafia per i soggetti indicati all'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al d. lgs. 06/09/2011, n. 159;
- c) nel caso in cui l'impresa disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, relativa ai valori dei bilanci necessari per la determinazione dei punteggi del parametro a.2

¹ Nel presente allegato sono elencati gli oneri informativi a carico delle imprese previsti per l'accesso alle agevolazioni di cui al decreto ministeriale 9 giugno 2015. Non sono introdotti oneri ulteriori rispetto alla precedente disciplina, bensì alcune semplificazioni, anche in relazione all'utilizzo delle procedure telematiche.



oppure

nel caso in cui l'impresa non disponga di almeno n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda ovvero non sia caratterizzata dalla presenza di un socio di riferimento che disponga di n. 3 bilanci approvati alla data di presentazione della domanda, apposita documentazione bancaria attestante, in capo ai soci, disponibilità finanziarie adeguate in relazione al progetto proposto;

d) atto costitutivo e statuto;

e) piano d'impresa.

L'impresa è tenuta a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione.

2) Trasmissione di eventuali chiarimenti su dati e documentazione presentati

Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 10 e Circolare, punto 10		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a inviare al Soggetto gestore eventuali precisazioni o chiarimenti in merito ai dati e alla documentazione presentati entro 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, pena la decadenza della domanda di agevolazione presentata.

3) Trasmissione della documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto

Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 11 e Circolare, punto 11		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a trasmettere al *Soggetto gestore*, entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di concessione delle agevolazioni, la documentazione necessaria per la sottoscrizione del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato.

La documentazione da trasmettere è indicata nella comunicazione con la quale il *Soggetto gestore* invia all'impresa la predetta delibera di concessione.



4) Domanda di erogazione			
Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art.12 e Circolare, punto 12		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

La domanda di erogazione è trasmessa per via elettronica dall'impresa al *Soggetto gestore* con le seguenti modalità:

- utilizzo dello schema disponibile nei siti menzionati al n. 1) del presente elenco;
- firma digitale del legale rappresentante;
- allegazione della documentazione aggiuntiva riportata al punto 12.7 della presente Circolare.

Solo in caso di richiesta a titolo di anticipazione della prima quota dell'agevolazione, l'impresa allega alla domanda i seguenti documenti:

- a) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria;
- b) dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, in merito all'invarianza, rispetto alle precedenti fasi del procedimento, dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del Codice delle leggi antimafia di cui al D. LGS. 06/09/2011, n. 159, ovvero, nel caso ci sia stata una variazione di tali soggetti, la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa secondo le modalità stabilite dalla Prefettura competente, in merito ai dati necessari per la richiesta, da parte dello stesso *Soggetto gestore*, dell'informazione antimafia.

L'impresa beneficiaria deve presentare, entro il termine di 6 mesi dalla presentazione dello stato avanzamenti lavoro conclusivo la dichiarazione del legale rappresentante o di un procuratore speciale (in tal caso è allegata anche la procura speciale), resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del DPR 28/12/2000, n. 445, attestante il possesso di tutte le autorizzazioni e i permessi necessari per il regolare esercizio dell'attività oggetto del programma di investimento e l'avvenuto adempimento degli oneri previsti dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

5) Comunicazione delle variazioni			
Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015 art. 13 e Circolare, punto 13		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro



Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a comunicare tempestivamente al *Soggetto gestore* le eventuali modifiche sostanziali del programma o variazioni del soggetto beneficiario, fornendo una documentata motivazione.

6) Fornitura di informazioni e dati e facilitazione dei controlli

Riferimento normativo interno	DM 09/06/2015, art. 14 e Circolare, punto 14		
Comunicazione o dichiarazione	Domanda	Documentazione da conservare	Altro

Che cosa cambia per l'impresa

L'impresa è tenuta a corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal *Ministero* o dal *Soggetto gestore* allo scopo di effettuare il monitoraggio dei programmi agevolati.

In particolare, a partire dalla data di stipula del contratto di contributo in conto impianti e del contratto di finanziamento agevolato, al *Soggetto gestore*, con cadenza semestrale (luglio e gennaio di ciascun esercizio) e fino al quinto, ovvero al terzo nel caso di piccole e medie imprese, esercizio successivo a quello di ultimazione del programma agevolato, una dichiarazione, resa dal proprio legale rappresentante o suo procuratore speciale ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la presenza in azienda dei beni strumentali agevolati ed il perdurare del rispetto del vincolo di non distogliere dall'uso le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate. La mancata trasmissione di tale dichiarazione potrà comportare l'avvio del provvedimento di revoca totale delle agevolazioni.